



MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA

IPOTESI DI CCNI 31 gennaio 2017

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2017/2018

NOTA BENE

La struttura del contratto

Il CCNI per l'a.s. 2017/18 ha mantenuto la struttura dello scorso anno ed è articolato in tre parti distinte e "autonome":

DOCENTI

- *Titolo I - articoli da 2 a 27*
- *Allegato 1 - Ordine delle operazioni*
- *Allegato 2 - Tabelle di valutazione dei titoli*

EDUCATIVI

- *Titolo II - articoli da 28 a 33*

ATA

- *Titolo III - articoli da 34 a 49*
- *Allegato E - Tabelle di valutazione dei titoli*
- *Allegato F - Ordine delle operazioni*

DOCENTI E PERSONALE EDUCATIVO

Destinatari - Art. 2 e art 6 comma 9

Al comma 2 sono individuati i docenti **titolari nella provincia** ma **senza "sede" (scuola o ambito) definitiva**. Tra questi sono compresi i docenti che hanno perso la titolarità in applicazione dell'art. 36 del CCNL.

- Questi docenti **sono tenuti a presentare domanda di trasferimento** per ottenere una titolarità su scuola o su ambito della provincia.
- In caso di mancato trasferimento a domanda sono assegnati **d'ufficio su un ambito della provincia**, seguendo la tabella di viciniorità tra gli ambiti, a partire dalla prima preferenza espressa. Il movimento è effettuato in base al punteggio spettante a domanda sui posti che residuano dopo i trasferimenti d'ufficio dei perdenti posto (operazione n. 15).
- In caso di mancata presentazione della domanda il trasferimento d'ufficio è disposto a partire dal primo ambito della provincia

ATTENZIONE

- ! *Per consentire a questi docenti la partecipazione ai trasferimenti deve essere loro assegnato dagli USP, a domanda o d'ufficio, un ambito di titolarità anche in soprannumero **prima delle operazioni di mobilità (l'ambito "di partenza")**.*
- ! *In caso di assegnazione d'ufficio viene attribuito come "ambito di partenza" quello corrispondente alla scuola di servizio se ubicata nella provincia di titolarità, diversamente l'ambito corrispondente all'ultima scuola di titolarità oppure il primo ambito della provincia. (art. 6 comma 9)*

Al comma 3 sono individuati i docenti assunti nelle Fasi B e C della legge 107 che non hanno ottenuto una titolarità di ambito in una provincia nel corso della mobilità "nazionale" 2016/17 (cosiddetti **"soprannumerari d'Italia"**)

- Questi docenti sono tenuti a presentare domanda di trasferimento per ottenere una titolarità su scuola o su ambito e sono trattati nel movimento tra province diverse (operazione n. 32);
- In caso di mancato trasferimento a domanda sono assegnati **d'ufficio su un ambito nazionale** seguendo la tabella di prossimità tra le province (e all'interno di queste a partire dalla prima preferenza espressa).
- In caso di mancata presentazione della domanda il trasferimento d'ufficio è disposto con zero punti a partire dalla provincia di assunzione.

La Mobilità territoriale - art. 3

Nel comma 1 è stato previsto che per l'a.s. 2017/18 **la mobilità si svolge:**

- **per scuole**
- **e per ambiti territoriali.**

Nel comma 3 è stata prevista la **deroga al blocco triennale**.

- Ne deriva che potranno presentare domanda di mobilità volontaria anche i docenti **neo assunti nell'a.s. 2015/16 e 2016/17** con incarico triennale del Dirigente scolastico.
- Per questi docenti il posto occupato con l'incarico viene considerato indisponibile per i movimenti fino a quando gli interessati non otterranno, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito (non è possibile esprimere tra le preferenze di scuola quella di incarico).

Nel comma 7, a seguito dell'introduzione dell'**organico unico dell'autonomia scolastica** (art. 1, comma 5 della Legge 107), è stato previsto che l'assegnazione ai posti disponibili ubicati in comune diverso rispetto a quello sede di organico è effettuata con i criteri definiti dalla **contrattazione d'istituto**.

- ! Sono fatte salve le **prerogative** dei Dirigenti scolastici e degli Organi collegiali
- ! Sono salvaguardate le **precedenze** previste all'art. 13 del CCNI

Nel comma 8, a tutela dei docenti titolari nei **comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la provincia di appartenenza**, è stato previsto che è possibile scegliere se partecipare a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità, in posizione paritaria con i titolari nella stessa provincia, o se partecipare mantenendo la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso la provincia di titolarità dovrà essere modificata prima dell'avvio delle operazioni a cura dell'UST.

La Mobilità professionale – art. 4

Nelle note 2 e 2bis è stato precisato che **mantengono validità le abilitazioni e i titoli di studio previsti dall'ordinamento DM 39/98** ai fini dei passaggi di cattedra e di ruolo verso le classi di concorso di confluenza previste dal DPR 19/2016.

Nei commi 9, 10 e 11 è stata prevista la mobilità professionale sui nuovi insegnamenti dei **Licei musicali** con i seguenti criteri:

- Per il passaggio di cattedra o di ruolo sulle nuove classi di concorso è stata riservata una quota del **50% dei posti disponibili**. In caso di posto unico o resto dispari il residuo è assegnato alla mobilità professionale.
- Sono previste le seguenti **precedenze** per i docenti che hanno insegnato **continuativamente nella specifica disciplina e nel Liceo di attuale servizio**
 - nei licei dove erano già attivate le **sperimentazioni di ordinamento** (elencati nella nota 4) la precedenza è riservata ai docenti che con almeno **dieci anni continuativi** di insegnamento graduati con la tabella relativa alla **mobilità professionale**
 - negli altri Licei la precedenza opera in base al **numero degli anni di effettivo servizio** prestato a partire dall' a.s. 2010/11. In caso di **parità di anni** di servizio nel Liceo i docenti sono graduati con la tabella relativa alla **mobilità professionale**
- Successivamente i restanti docenti aspiranti al passaggio, anche in diversa provincia, sono graduati in relazione agli anni di effettivo servizio prestato nei licei musicali e nella specifica disciplina. In caso di concorrenza si applica la tabella relativa alla mobilità professionale
- I passaggi sono disposti prima delle operazioni di mobilità da parte di ciascun ufficio scolastico territoriale che provvederà a definire le graduatorie degli aspiranti per ciascuna classe di concorso
- E' possibile chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo

Le Scuole "statizzate" – art. 5

Nel comma 2 è stato precisato che l'indisponibilità per i trasferimenti e i passaggi dei posti vacanti negli **istituti provinciali e comunali "statizzati"** a seguito di apposite convenzioni, deve essere individuata esclusivamente con riferimento alle singole classi di concorso per le quali non è ancora stato completato il transito dei docenti.

- Ne deriva che nei casi in cui il transito dei docenti è stato completato per alcune classi di concorso è possibile, per queste, chiedere la mobilità anche per questi istituti

Le preferenze e i criteri della mobilità – art. 6

Nell'art. 6, completamente innovato, sono stati fissati i criteri per l'indicazione delle **preferenze**, l'assegnazione della **titolarità** e lo svolgimento della **Fase unica per ciascun grado di istruzione** con cui si realizzeranno i trasferimenti e i passaggi del personale docente. Conseguentemente è stato riscritto anche **l'ordine delle operazioni (Allegato 1 al CCNI)**.

PREFERENZE

Nel comma 1 è stato previsto che **nella stessa domanda**, è possibile esprimere fino ad un massimo di **15 preferenze sia provinciali che interprovinciali di:**

- **scuole, massimo 5**, sia all'interno del proprio ambito, sia di ambiti diversi, sia di diversa/e province (non è possibile esprimere tra le preferenze di scuola quella di incarico triennale)
 - per tutti i gradi di scuola è necessario indicare il **codice della scuola sede di organico**, anche con riferimento ai **centri territoriali e ai corsi serali**
- **ambiti**, sia il proprio ambito, sia ambiti diversi collocati nella provincia di titolarità, sia ambiti collocati in altra/e province
- **province**, anche più di una nella stessa domanda

ATTENZIONE !!

- ! *Il CCNI non differenzia i docenti titolari di scuola rispetto ai docenti con incarico triennale del Dirigente scolastico, pertanto anche questi ultimi possono acquisire con la mobilità una titolarità di scuola se soddisfatti per le 5 preferenze esprimibili a tale fine.*
- ! *le **15 preferenze** si riferiscono **complessivamente** sia alla **mobilità provinciale che interprovinciale***
- ! *pertanto, **nella stessa domanda** è possibile esprimere preferenze relative alla **provincia di titolarità e/o ad altra/altre province***
- ! ***Poiché le preferenze verranno trattate esattamente nell'ordine indicato dal docente, coloro che desiderano prioritariamente cambiare la provincia di titolarità dovranno esprimere preferenze di scuola e/o di ambito relative a tale provincia prima di indicare eventualmente anche preferenze della provincia di titolarità.***
- ! ***diversamente dal passato:***
 - *non sono più esprimibili le preferenze sintetiche per il distretto e per il comune*
 - *è possibile chiedere anche più province nella stessa domanda sia per i trasferimenti che per i passaggi (scuole e/o ambiti di diverse province e/o codici sintetici di più province); conseguentemente non sono più previste domande distinte per la provincia di titolarità e per altra provincia.*

Nei commi 7 e 8 è precisato:

- Per accedere ai **posti di lingua nella scuola primaria** o ai **posti di sostegno** in tutti i gradi di scuola nella domanda si deve **indicare l'ordine di preferenza** con cui si intende essere trattati
- Per le sezioni attivate presso le **sedi ospedaliere e carcerarie**, per le sedi di organico dei **centri provinciali per l'educazione degli adulti** nonché per i **corsi serali** (percorsi di secondo livello nella secondaria di secondo grado), per i posti di **lingua slovena** e per i posti dei **licei europei** è necessario, in caso di preferenza per ambito o provincia **esprimere o meno la preferenza per tali tipologie**.

CRITERI

Nei commi 2, 3 e 4 sono riportati i **criteri** che saranno seguiti nei procedimenti di mobilità:

- le preferenze sono esaminate secondo l'ordine in cui sono riportate nella domanda
- la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale
- in base alla sequenza delle operazioni prevista nell'allegato 1 i movimenti possibili (trasferimenti e passaggi) sono disposti, per ciascuna preferenza, considerando le precedenze e il più alto punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

- devono essere presentate **domande distinte** per la mobilità **territoriale e professionale**:
 - una sola domanda di **trasferimento** provinciale e/o interprovinciale
 - una sola domanda di **passaggio di ruolo** (per un solo ruolo – art. 4 co. 6) provinciale e/o interprovinciale
 - una distinta domanda di **passaggio di cattedra** provinciale e/o interprovinciale per ciascuna classe di concorso richiesta
- la domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo – art. 4 co. 6) prevale rispetto ai trasferimenti
- per i passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità delle classi di concorso richieste indicato nella domanda
- qualora siano presentate contestualmente sia domanda di trasferimento sia più domande di passaggio il movimento viene accolto secondo i seguenti criteri:
 - In caso di presentazione di domande di **trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del **passaggio di ruolo prevale** sul trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
 - In caso di richiesta contestuale di **trasferimento e passaggio di cattedra** si deve **precisare a quale dei due movimenti si intende dare la priorità**, e in assenza di indicazione prevale il passaggio di cattedra
 - In caso di richiesta **più passaggi di cattedra** si segue **l'ordine di priorità indicato** nella domanda, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenzae

TITOLARITA'

Nel comma 5 sono riportati i criteri di assegnazione della titolarità in base alle preferenze espresse:

- il docente soddisfatto in una preferenza di **scuola** acquisisce la **titolarità su scuola**
 - il docente soddisfatto nella preferenza su **ambito** acquisisce la **titolarità su ambito**
 - il docente soddisfatto nella preferenza sintetica per **provincia** acquisisce la **titolarità sul primo ambito disponibile** secondo la **catena di prossimità** tra gli ambiti della stessa provincia
- !** In caso lo **stesso ambito sia stato richiesto con indicazione puntuale da un altro aspirante**, anche con punteggio inferiore, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti compresi nella provincia, **il primo ambito con posto disponibile é assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale** e al docente che ha espresso la preferenza sintetica, anche con punteggio superiore, viene assegnato il successivo ambito disponibile.

Le Disponibilità per i movimenti

Nell'art. 8 sono individuate le **disponibilità per i movimenti**. Dalle disponibilità esistenti al termine dei trasferimenti provinciali, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia, è accantonato:

- il **60% dei posti per le assunzioni in ruolo**.
- il **30% dei posti per i trasferimenti interprovinciali**
- il **10% dei posti per la mobilità professionale**

ATTENZIONE

! *Il calcolo dei contingenti viene effettuato **arrotondando all'unità successiva il resto decimale** più alto. In caso di resto pari il posto viene sempre assegnato alla mobilità territoriale.*

! *I posti e le cattedre che si rendono disponibili per i trasferimenti interprovinciali, per i passaggi di cattedra in uscita e per i passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado (es. dal ruolo ITP a quello dei docenti laureati) incrementano gli accantonamenti per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi nel limite delle percentuali indicate.*

! *Nel caso in cui **non venga esaurita l'aliquota dei posti destinata ai trasferimenti interprovinciali** i posti residui sono destinati **alla mobilità professionale**.*

- I posti nei **licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica** relativi agli insegnamenti di nuova istituzione **non sono disponibili** fino a quando non verranno definite le modalità di acquisizione dei titoli di accesso (comma 11).
- Per i passaggi verso le nuove classi di concorso dei **Licei musicali** è riservato il 50% dei posti vacanti. In caso di posto unico o resto dispari il residuo è assegnato alla mobilità professionale (comma 12)

Disponibilità per i movimenti al termine dei movimenti provinciali 100%	Accantonamento per le assunzioni 60%
	Mobilità territoriale interprovinciale 30%
	Mobilità professionale provinciale e interprovinciale 10%

Il Sistema delle precedenze - art. 13

- Il sistema delle **precedenze** è regolamentato **all'art. 13**. Per il **personale educativo, nell'art. 30** si rinvia all'art. 13 dei docenti.
- La precedenza per **l'assistenza ai familiari disabili** (figlio, coniuge, genitori solo nella provincia di titolarità) è stata **"anticipata" al punto IV**.
- Le precedenze relative al ricongiungimento al coniuge, per l'assistenza (precedenza IV) o per trasferimento del personale militare (precedenza VI) sono state adeguate alla nuova legge sulle **"unioni civili"** (nota 8)
- La precedenza VII relativa al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni locali è stata estesa ai **Consiglieri di pari opportunità** ai sensi del D.Lvo 198/2000
- In mancanza della possibilità di indicare preferenze per il distretto e per il comune, sono stati **adeguati alla preferenza di ambito i vincoli territoriali** per la fruizione di tutte le precedenze.

MODALITA' DI ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE

PRECEDENZA III

È necessario esprimere come prima preferenza:

- una o più scuole comprese nel comune di residenza/cura prima di indicare scuole comprese in diverso comune
- l'ambito corrispondente al comune di residenza/cura, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia.
- Il docente che fruisce dell'art. 21 o dell'art. 33 comma 6 della legge 104 qualora intenda fruire della precedenza anche per altre province rispetto a quella di residenza, prima di preferenze relative ad altre province deve indicare la preferenza sintetica della provincia di residenza.

PRECEDENZE IV – V - VI - VII

È necessario esprimere come prima preferenza:

- una o più scuole comprese nel comune di assistenza/rientro/ricongiungimento/mandato amministrativo prima di indicare scuole comprese in diverso comune
- l'ambito corrispondente al comune di assistenza/rientro/ricongiungimento/mandato amministrativo, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia.

Perdenti posto - artt 19/22

- Le **graduatorie** interne relative all'individuazione dei perdenti posto devono comprendere **sia i titolari sia i docenti con incarico triennale** senza alcuna distinzione.
- Il **trasferimento d'ufficio** del perdente posto che non è stato soddisfatto a domanda o che non ha presentato domanda, è effettuato su una **scuola dell'ambito di titolarità** o, in subordine, su una **scuola di ambito viciniore** in base alla tabella di prossimità tra gli ambiti della provincia.
 - ! L'assegnazione della scuola di titolarità avviene **secondo l'ordine di prossimità delle scuole** a partire dalla prima scuola dell'ambito.
- In caso di carenza di posti in tutta la provincia il docente perdente posto è **assegnato in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.**

Personale Educativo art. 28

- Sono state ampliate le preferenze esprimibili nella domanda che potranno riguardare **fino a 9 province oltre la propria.**
- L'amministrazione si è impegnata ad introdurre la presentazione delle domande tramite POLIS dall'a.s. 2018/19.

L'ordine delle operazioni – Allegato 1

L'allegato 1 relativo alla sequenza delle operazioni è stato completamente rivisto per adeguarlo ai nuovi criteri della mobilità fissati nell'art. 6.

- E' prevista **un'unica fase per ciascun grado di scuola con 36 movimenti in sequenza.**
- I movimenti sono preceduti dall'indicazione puntuale delle **operazioni propedeutiche** che gli uffici devono eseguire manualmente prima dell'avvio delle procedure di mobilità con il sistema informativo
 - ad esempio la sistemazione dei titolari delle scuole oggetto di dimensionamento, l'assegnazione della titolarità ai docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo all'estero, i passaggi sulle nuove classi di concorso dei Licei musicali, l'assegnazione della titolarità anche in soprannumero su un ambito della provincia per i docenti che risultano privi di sede, le restituzioni ai ruoli di provenienza, ecc.
- Nell'unica fase sono distinti i trasferimenti e i passaggi provinciali che precedono i movimenti interprovinciali.
- Viene, inoltre, precisato che i posti che si liberano per passaggi di ruolo in altro grado di scuola sono disponibili solo per i movimenti che si effettuano successivamente alla pubblicazione dei passaggi.

- Evidenziamo che i trasferimenti provinciali dei titolari sui posti di **sostegno** che chiedono di transitare sui posti comuni e viceversa, sono effettuati successivamente (operazione n. 14) ai trasferimenti provinciali per la stessa tipologia di posto (operazione n. 13).
 - ! Fanno eccezione i trasferimenti provinciali, anche da sostegno a posto comune o viceversa, dei beneficiari di una delle precedenzae previste nell'art. 13 del CCNI, che sono effettuati contestualmente.

Tabelle di valutazione dei titoli – Allegato 2

- Nelle Tabelle di valutazione dei titoli, sia per la mobilità territoriale **a domanda** che per la mobilità professionale, e' stata prevista **l'equiparazione del punteggio del servizio di ruolo e del servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo docente** (6 punti per ciascun anno)
- Nessun cambiamento è stato previsto per la formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto e per la mobilità d'ufficio.

PERSONALE ATA

Nell'art. 40 La precedenza per **l'assistenza ai familiari disabili** (figlio, coniuge, genitori solo nella provincia di titolarità) è stata **"anticipata" al punto IV**.

Nell'art. 48, comma 1, analogamente a quanto introdotto per i docenti, è stato previsto che l'assegnazione ai posti disponibili ubicati in comune diverso rispetto a quello sede di organico è effettuata con i criteri definiti dalla **contrattazione d'istituto**.

- ! Sono fatte salve le **prerogative** dei Dirigenti scolastici e degli Organi collegiali
- ! Sono salvaguardate le **precedenze** previste all'art. 13 del CCNI

Nella tabella di valutazione dei titoli – Allegato E –

- sia per i trasferimenti **a domanda** che per la mobilità professionale è stata introdotta **l'equiparazione del punteggio relativo al servizio svolto nella medesima area di appartenenza di ruolo e pre-ruolo** (2 punti per ciascun mese). Al riguardo è stata riscritta la **nota 3**.
 - ! resta invariata la valutazione del servizio di ruolo e pre-ruolo svolto in area diversa.
- Per il personale transitato nei ruoli ATA dalla Croce rossa e dalle Province sono state integrate le note (a) e (b). Il servizio prestato negli Enti di provenienza è valutato 1 punto per ogni anno.